



PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA VIGILANZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA SULLE AUTOSCUOLE

Approvato dal Consiglio provinciale con delibera n.20 del 07/04/2008

Provincia di Oristano – Settore Trasporti

Via Enrico Carboni – 09170 ORISTANO

www.provincia.or.it

SOMMARIO

Titolo I - NORME GENERALI.....	4
Art. 1 - Generalità	4
Art. 2 - Fonti Normative	4
Art. 3 - Rapporti con l'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura	5
Art. 4 - Terminologia	5
Titolo II - TIPOLOGIE E ATTIVITÀ	6
Art. 5 - Tipologie ed Attività delle Autoscuole	6
Art. 6 - Precedenti Autorizzazioni Amministrative	6
Titolo III - PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'	7
Art. 7 - Presentazione di Istanze, Modulistica e Ordine di Istruttoria	7
Art. 8 - Esercizio dell'Attività di Autoscuola	7
Art. 9 - Requisiti.....	7
Art. 10 - Dimostrazione del Possesso dei Requisiti	8
Art. 11 - Scheda delle Dotazioni	9
Titolo IV - CONSORZI E CENTRI DI ISTRUZIONE	10
Art. 12 - Consorzi di Autoscuole	10
Art. 13 - Centri di istruzione	10
Art. 14 - Attività dei Centri di istruzione	11
Titolo V - LOCALI, STRUMENTAZIONE ED ATTREZZATURE.....	12
Art. 15 - Locali.....	12
Art. 16 - Arredamento Didattico	12
Art. 17 - Materiale per le Lezioni Teoriche	12
Art. 18 - Veicoli per le Esercitazioni e gli Esami di Guida	13
Art. 19 - Immatricolazione e Possesso dei Veicoli	14
Art. 20 - Variazione del Parco Veicolare	14
Titolo VI - RESPONSABILI DIDATTICI, INSEGNANTI E ISTRUTTORI.....	16
Art. 21 - Responsabili Didattici	16
Art. 22 - Insegnanti e Istruttori.....	16
Art. 23 - Autorizzazione di Insegnanti o Istruttori.....	16
Art. 24 - Rinuncia all'Esercizio di Insegnanti o Istruttori.....	17
Art. 25 - Tessera di Identificazione.....	17
Titolo VII - ATTIVITÀ, LEZIONI, TARIFFE E TENUTA DEI DOCUMENTI.....	18
Art. 26 - Corsi di Insegnamento.....	18
Art. 27 - Documenti Amministrativi delle Autoscuole.....	18
Art. 28 - Contenuto dei Registri, Libri e schede. Vidimazione	19
Titolo VIII - MODIFICHE SOCIETARIE, TRASFERIMENTO, CESSAZIONI, GENERALITA'	20
Art. 29 - Trasferimento di Complesso Aziendale Inter Vivos o Mortis Causa.....	20
Art. 30 - Modifiche e Trasformazioni Societarie.....	20
Art. 31 - Impedimento del Responsabile	20
Art. 32 - Cessazione dell'Esercizio dell'Attività di Autoscuola.....	20
Art. 33 - Trasferimento della Sede Operativa o Variazione di denominazione dell'Autoscuola	21
Titolo IX - DIRITTI E DOVERI DEGLI ALLIEVI E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	22
Art. 34 - Svolgimento del Servizio	22



Art. 35 - Principio di Eguaglianza ed Imparzialità	22
Art. 36 - Principio della Continuità Del Servizio.....	22
Art. 37 - Principio del Diritto alla Scelta	22
Art. 38 - Principio di Efficienza ed Efficacia.....	22
Art. 39 - Carta Dei Servizi	23
Art. 40 - Durata e Modalità dei Corsi.	23
Art. 41 - Documentazione Personale e Trasferimenti per Cambio Autoscuola.....	23
Art. 42 - Esposizione dell'Attestato di Dichiarazione di Inizio Attività, Pubblicità, Tariffe e Procedure di Reclamo	24
Titolo X - ISPEZIONI, VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	25
Art. 43 - Vigilanza e Sanzioni.....	25
Art. 44 - Variazioni e Dichiarazioni Periodiche	25
Art. 45 - Reclami e Irregolarita'	25
Art. 46 - Contestazioni	26
Art. 47 - Provvedimenti	26
Art. 48 - Sanzioni Amministrative per inosservanza del Regolamento	27
Art. 49 - Sanzioni Amministrative per inosservanza di disposizioni di Legge.....	27
Art. 50 - Utilizzo dei proventi derivanti dalle Sanzioni Amministrative.....	28
Titolo XI - NORME FINALI.....	29
Art. 51 - Entrata in Vigore del Regolamento	29



TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - GENERALITÀ

- 1- Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore sono denominate Autoscuole¹.
- 2- Le Autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province.
- 3- Due o più Autoscuole possono consorziarsi per costituire Centri d'Istruzione Automobilistica.
- 4- La vigilanza svolta sulle Autoscuole e sui Centri d'Istruzione dalla Provincia di Oristano, considerato l'interesse generale che riveste l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore, persegue i fini di:
 - promuovere una maggiore efficienza delle attività svolte per il miglioramento qualitativo dell'insegnamento impartito e l'universalità del servizio offerto in termini di diritti garantiti agli allievi, ad una adeguata preparazione alla guida e di regolarità nello svolgimento del servizio;
 - garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato.
- 5- Lo strumento normativo a disposizione della Provincia di Oristano per orientare e regolare l'attività vigilativa è il presente Regolamento.
- 6- La inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni, anche pecuniarie, che, in relazione a gravità crescente, saranno catalogate in tre livelli: L1, L2, L3; nel seguito in corrispondenza ai precetti è riportato, indicato come [L1] oppure [L2] oppure [L3], il livello di gravità della loro inosservanza.

Art. 2 - FONTI NORMATIVE

- 1- La materia amministrativa della vigilanza amministrativa sulle Autoscuole e sui Centri d'Istruzione è regolata da:
 - D.P.R. 24 Luglio 1977 n.616, - "Attuazione della delega di cui all'art.1 della L. 22 lug 1975 n. 382";
 - art.96 - Attribuzioni delle province - Attribuzione alle Province delle funzioni amministrative di vigilanza ed autorizzazione sulle Autoscuole.
 - D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285, - "Nuovo Codice della Strada";
 - D.P.R. 16 Dicembre 1992 n.495, - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada":
 - art. 335 - Rilascio dell'autorizzazione alle Autoscuole;
 - art. 336 - Vigilanza tecnica sulle Autoscuole;
 - D.M. 17 Maggio 1995 n.317 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle Autoscuole";
 - D.Lgs. 31 Marzo 1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59":

¹ Art.123 comma 1 del D.P.R. 30 Aprile 1992 n.285 nuovo C.d.S. come modificato dal D.L. n.7 del 31/01/2007



- art. 105 – Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali;
 - D.M. 8 Luglio 1999 n.432 “Limiti di età per l’esercizio della professione di istruttore di guida”;
 - D.Lgs. 267/2000 “Testo unico enti locali”, così come modificato dall’art.16 L.3/2003;
 - L.R. 9/2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”;
 - Art. 10 del D.L. 31 gennaio 2007;
 - L. 2 aprile 2007, n. 40 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese;
 - Altri decreti, circolari, istruzioni e direttive emanati dai Ministeri competenti in materia di Autoscuole;
 - inoltre, per la provincia di Oristano, dal presente Regolamento.
- 2- Il presente Regolamento, che disciplina l’attività delle Autoscuole e dei Centri d’Istruzione nella provincia di Oristano e sostituisce il precedente approvato con delibera n.62/1993 dal Consiglio provinciale, verrà completato da un “Manuale operativo”² dove verranno riportati gli schemi di moduli unificati obbligatori per la presentazione di istanze e comunicazioni, da parte delle Autoscuole e dei Centri d’Istruzione, alla Provincia.
- 3- Nuovi provvedimenti normativi che dovessero essere emanati successivamente all’adozione, nelle materie del presente Regolamento, lo adegueranno conseguentemente, senza comportarne per questo la decadenza. A seguito di modifiche che richiedano determinazioni politiche si procederà all’integrazione del Regolamento e ad una nuova adozione.

Art. 3 - RAPPORTI CON L’UFFICIO PROVINCIALE DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI E LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA

- 1- Per assicurare una azione vigilativa improntata alla massima efficacia e trasparenza, la Provincia adotterà le modalità collaborative più idonee per condividere con l’Ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura le informazioni di interesse comune;
- 2- Qualora le modalità collaborative non prevedano la condivisione di banche dati, ogni atto adottato in merito alle attività istituzionali materia del presente Regolamento verrà trasmesso per conoscenza, anche per via telematica o digitale, all’Ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e, per quanto di competenza, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;

Art. 4 - TERMINOLOGIA

- 1- Nel presente Regolamento il termine “dichiarazione” o DIA assumerà il significato di Dichiarazione di inizio di attività di Autoscuola, mentre col termine “nulla osta” si intenderà la presa d’atto da parte della Provincia di variazione di dotazioni o di requisiti fondamentali richiesti per avviare l’attività di Autoscuola;

² nel seguito indicato col termine “manuale”, la cui redazione ed approvazione è curata dal competente Dirigente del Settore trasporti



TITOLO II - TIPOLOGIE E ATTIVITÀ

Art. 5 - TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ DELLE AUTOSCUOLE

- 1- Le Autoscuole per conducenti di veicoli a motore si distinguono in due tipi³:
 - Tipo B: Autoscuole per la preparazione di candidati:
 - al conseguimento del Certificato di Idoneità alla Guida (CIG-patentino);
 - al conseguimento della patente di guida delle categorie A, A1 e B;
 - al conseguimento delle patenti speciali delle categorie A e B;
 - all'esame di revisione della patente per le categorie autorizzate;
 - Tipo A: Autoscuole che, oltre alle attività svolte da quelle di Tipo B, preparano i candidati:
 - al conseguimento della patente di guida delle categorie C, CE, D e DE;
 - al conseguimento delle patenti speciali delle categorie C e D;
 - all'esame di revisione della patente per le categorie autorizzate;
 - al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP)⁴ per le patenti A e B;
 - al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per le patenti C e D;
 - al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di teoria e/o istruttore di guida⁵;
- 2- Le Autoscuole possono inoltre svolgere:
 - altre ed eventuali attività che la normativa potrà prevedere;
 - tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti e dei CAP, comprese le relative certificazioni e duplicazioni, nonché tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida⁶ e la relativa attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto⁷ qualora il responsabile dell'agenzia di consulenza sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola⁸;
- 3- Le Autoscuole che hanno i requisiti possono altresì chiedere l'autorizzazione a svolgere attività di scuola nautica e/o di studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Art. 6 - PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

- 1- Per le Autoscuole già autorizzate non è richiesta, a seguito della modifica normativa, la conversione dell'autorizzazione in Dichiarazione di inizio attività e l'attestato di autorizzazione ha lo stesso valore dell'attestato di Dichiarazione di inizio attività.
- 2- Sono parimenti soggette al presente Regolamento anche le Autoscuole già autorizzate sotto la vigenza della precedente normativa.

³ Art.335 D.P.R. 16/12/92 n.495

⁴ Art. 335 D.P.R. 16/12/92 n.495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada"

⁵ Art. 335 comma 14 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada

⁶ Art.1 D.M.17/05/95 n.317

⁷ Art.1 comma 3, L.11/1994

⁸ Vedi art.1 comma 4 D.M. 9 novembre 1992



TITOLO III - PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Art. 7 - PRESENTAZIONE DI ISTANZE, MODULISTICA E ORDINE DI ISTRUTTORIA

- 1- Le istanze possono essere espresse in carta libera, ad esclusione di quelle che comportano la variazione della documentazione amministrativa dimostrante i requisiti fondamentali, e pervenire, con allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente, presso la sede della Provincia:
 - consegnate a mano presso l'Ufficio protocollo;
 - inviate per posta o per corriere;
 - inviate per fax.
- 2- Le istanze dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente gli appositi moduli unificati che saranno predisposti dall'Ufficio Trasporti e resi disponibili attraverso il sito WEB della Provincia www.provincia.or.it e su carta presso l'Ufficio Trasporti.
- 3- Gli atti o i documenti rilasciati da terzi, allegati in copia ad istanze e di cui il richiedente possieda l'originale, dovranno essere trasmessi in copia resa conforme o in copia fotostatica e in originale. Qualora i documenti riguardino titoli o qualità di altri che non siano il richiedente, di questi altri dovrà essere allegata anche la copia di un documento di identità. In tutte le copie dei documenti di identità trasmessi dovrà essere riportato l'oggetto, la data della richiesta e la firma del titolare del documento.
- 4- Le istanze presentate verranno istruite secondo l'ordine di arrivo rilevabile dal numero di protocollo attribuito all'istanza.

Art. 8 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA

- 1- Possono svolgere esercizio di attività di Autoscuola le persone fisiche o giuridiche, le società e gli enti⁹.
- 2- Nel caso di società o enti la DIA deve essere presentata dal legale rappresentante.
- 3- Il responsabile dell'Autoscuola, risultante dalla DIA, deve avere la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'Autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti della Provincia.

Art. 9 - REQUISITI

- 1- I requisiti per presentare la DIA e ottenere il relativo attestato¹⁰ sono:
 - Requisiti personali:
 - aver compiuto gli anni ventuno;
 - avere buona condotta morale e civile;
 - essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado;
 - essere in possesso di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida;
 - aver svolto l'attività di insegnante e istruttore per almeno due anni;

⁹ art.123, comma 4, D.P.R. 285/1992

¹⁰ Art.123 del C.d. S e D.M. n.317/95



- non essere delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione¹¹.
 - Requisiti logistici, tecnici, strumentali ed economico-finanziari:
 - disporre di locali idonei e specificatamente attrezzati;
 - disporre di adeguata dotazione di mezzi per le esercitazioni di guida e per gli esami corrispondenti alle categorie richieste;
 - disporre di personale per le funzioni di istruzione alla guida ed insegnamento della teoria riconosciuto idoneo dal Ministero dei Trasporti che rilascia specifico attestato di qualifica professionale;
 - essere in possesso di adeguata capacità finanziaria¹²;
- 2- All'atto della presentazione della DIA e, dietro richiesta della Provincia, anche successivamente, deve essere dimostrato il possesso di requisiti logistici, tecnici, strumentali, economico-finanziari mediante certificati o titoli attestanti l'adeguata capacità finanziaria¹³ costituita dalla proprietà di beni immobili di valore non inferiore a 51.645,69€ liberi da gravami ipotecari¹⁴ ovvero un'attestazione di affidamento di 25.822,84€ nelle varie forme tecniche¹⁵ rilasciata da aziende o istituti di credito, o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 2.582.284,50€;
- 3- I requisiti personali, tecnici, logistici e strumentali devono essere posseduti e dimostrati continuativamente per ogni singola Autoscuola.
- 4- Nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di Autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede.
- 5- Ad ogni Autoscuola deve inoltre essere preposto da parte del responsabile dell'Autoscuola un Responsabile didattico con vincolo di esclusività, in organico quale dipendente o collaboratore familiare, ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio od amministratore che sia in possesso dell'idoneità tecnica.
- 6- L'esercizio dell'attività di Autoscuola è subordinato al permanere dei requisiti personali, tecnici, logistici, strumentali ed economico-finanziari, pertanto è fatto obbligo ai titolari dell'esercizio stesso di comunicare alla Provincia preventivamente, e comunque al massimo entro 10 giorni dalla variazione, qualsiasi loro cambiamento. [L3]

Art. 10 - DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI

- 1- Nello svolgimento dell'attività di vigilanza la Provincia potrà richiedere individualmente o collettivamente la dimostrazione del mantenimento dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.
- 2- La dimostrazione della capacità finanziaria non può essere effettuata, per raggiungere la somma prescritta, frazionatamente da più istituti di credito in quanto ciò contravverrebbe ai criteri informativi che sottostanno alla dimostrazione della capacità finanziaria.

¹¹ Art.120, comma 1 del C.d.S

¹² Art.2 del D.M. N.317/95

¹³ Art.2 D.M. 17/05/95 n.317

¹⁴ dimostrabile, per gli immobili efficaci a dimostrare il valore, con certificati catastali e visure ipotecarie, rilasciati non oltre una settimana prima della presentazione della documentazione alla Provincia.

¹⁵ fidejussione bancaria, apertura di credito, concessione fidejussoria, polizza fidejussoria.



- 3- Qualora i titoli o certificati dimostranti la capacità finanziaria non prevedano la contemporanea clausola della continuità e la contestuale comunicazione alla Provincia, in caso di revoca, dovranno essere annualmente rinnovati e presentati alla Provincia tra il 01 gennaio e il 28 febbraio;
- 4- Sentenze di fallimento, pignoramenti, protesti cambiali, emissione di assegni a vuoto, etc..., verranno ritenuti come inadeguata capacità finanziaria;
- 5- Il possesso dei requisiti tecnico-amministrativi e logistici, deve essere dimostrato tramite:
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per il personale che presta attività nell'Autoscuola;
 - copia autenticata del certificato di proprietà o del contratto di affitto con allegata planimetria redatta da un tecnico abilitato, relativo ai locali;
 - certificato igienico-sanitario di idoneità dei locali per uso Autoscuola, rilasciato da non oltre cinque anni dalla ASL competente;
 - certificato di agibilità per destinazione d'uso Autoscuola;
 - dichiarazione di conformità degli impianti elettrici rilasciato, da non oltre cinque anni, da tecnico competente;
 - copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto in caso di società.
- 6- Qualora la dichiarazione di inizio attività sia inoltrata da:
 - persone fisiche: tutti i requisiti devono essere posseduti dal richiedente;
 - persone giuridiche: tutti i requisiti personali devono essere posseduti dal legale rappresentante, o dal suo delegato che diventerà responsabile dell'attività di Autoscuola, ad esclusione dei requisiti strumentali, economici e logistici che devono essere posseduti dalla persona giuridica;
 - società non aventi personalità giuridica: tutti i requisiti personali devono essere posseduti da ogni socio amministratore¹⁶;
- 7- qualora la dimostrazione del mantenimento dei requisiti non venga trasmessa entro i termini prescritti, che non potranno comunque essere inferiori a 10 giorni, al responsabile dell'Autoscuola verranno erogate sanzioni pecuniarie.

Art. 11 - SCHEDE DELLE DOTAZIONI

- 1- Presso la Provincia è istituito un archivio delle dotazioni delle Autoscuole. E' inoltre predisposta per ogni Autoscuola una Scheda delle dotazioni.
- 2- In caso di variazione delle dotazioni, risultante dalle comunicazioni delle stesse Autoscuole, tale archivio verrà aggiornato e verrà trasmessa la nuova Scheda delle dotazioni relativa ad ogni singola Autoscuola, che dovrà essere affissa nei locali dell'Autoscuola.

¹⁶ Art.335 D.P.R. 16/12/92 n.495;

TITOLO IV - CONSORZI E CENTRI DI ISTRUZIONE

Art. 12 - CONSORZI DI AUTOSCUOLE

- 1- Due o più Autoscuole possono consorziarsi¹⁷ per condividere mezzi e/o costituire Centri di istruzione automobilistica.
- 2- Al Consorzio possono aderire le Autoscuole ubicate nella provincia e quelle di altre province a condizione che esse siano ubicate in comuni limitrofi a quello dove ha sede il Consorzio. Ad un Consorzio non possono aderire Autoscuole aderenti ad altro Consorzio.
- 3- Il Consorzio costituito deve trasmettere alla Provincia il proprio Atto costitutivo registrato presso il Tribunale competente, Statuto e Regolamento (se presente). Nell'Atto costitutivo devono figurare, tra l'altro i seguenti elementi: oggetto del Consorzio, durata, sede e membri che costituiscono il Consorzio. Qualora non diversamente previsto la durata del Consorzio è stabilita in 10 anni¹⁸.
- 4- La comunicazione di richiesta di adesione o di recesso da un Consorzio già costituito da parte di una Autoscuola deve essere contestualmente inviata, per conoscenza, anche alla Provincia dove ha sede il Consorzio e, se differente, dove ha sede l'Autoscuola.
- 5- L'ingresso, il recesso o l'espulsione di soci devono essere comunicati alla Provincia dal Consorzio entro 15 giorni dalla decisione della assemblea espressa mediante verbale. Alla comunicazione di variazione della composizione sociale devono essere allegati, in copia fotostatica, il relativo verbale della assemblea e il libro dei soci.
- 6- Successivamente alla comunicazione di ingresso o recesso o espulsione la Provincia provvederà a modificare conseguentemente la dotazione dei mezzi della Autoscuola interessata, dandone comunicazione all'Ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

Art. 13 - CENTRI DI ISTRUZIONE

- 1- Il Consorzio che volesse costituire uno o più Centri di istruzione automobilistica dovrà essere preventivamente autorizzato;
- 2- I Centri di istruzione sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri competente nella circoscrizione in cui è ubicata la sede¹⁹ e sono, al pari delle Autoscuole, soggetti a vigilanza amministrativa da parte della Provincia ed a vigilanza tecnica da parte degli Uffici Provinciali del DTT competenti nel territorio in cui è ubicata la sede del Centro.
- 3- La sede del Centro di istruzione dovrà essere ubicata in un comune dove ha sede una delle Autoscuole consorziate e, nel caso di Centro di istruzione costituito da Autoscuole appartenenti a più province, la sede dovrà ricadere in un comune della provincia competente per territorio sul Consorzio.
- 4- Della autorizzazione o cessazione della attività del Centro di istruzione il Consorzio dovrà dare, alle Province interessate, immediata comunicazione;
- 5- La comunicazione di autorizzazione dovrà documentare:

¹⁷ Artt.2602 e seguenti del Codice Civile;

¹⁸ Art. 2604 del Codice Civile;

¹⁹ Punto 7 comma 9 del DM 317 del 17 maggio 1995 e punto 4 circolare 17/96 del 06 febbraio 1996;



- la denominazione delle Autoscuole aderenti;
 - le attività demandate dalle Autoscuole;
 - le attività e le dotazioni residue per ogni singola Autoscuola consorziata;
 - l'ubicazione della sede del centro;
 - l'ubicazione dei locali da adibire all'attività del centro;
 - il nominativo del responsabile del centro;
 - il nominativo degli istruttori e degli insegnanti;
 - i veicoli utilizzati e necessari per assolvere alle funzioni demandate dalle Autoscuole aderenti e il loro riscontro documentale;
 - l'attrezzatura didattica utilizzata;
 - la idoneità dei locali e delle attrezzature didattiche utilizzati per le attività;
 - l'orario di apertura del centro e di attività dei corsi;
- 6- In caso di autorizzazione o cessazione la Provincia provvederà all'aggiornamento delle dotazioni residue risultanti per ogni singola Autoscuola.
- 7- Presso il Centro può essere utilizzato, parzialmente o esclusivamente, anche personale in servizio presso una Autoscuola consorziata. Di tale modalità di utilizzazione deve essere data preventiva comunicazione in forma congiunta sia da parte del responsabile del Centro che da quello della Autoscuola concedente alla Provincia, indicando generalità, inizio, modalità e durata settimanale della utilizzazione. [L1]
- 8- Ai fini delle attività di vigilanza amministrativa di cui al presente Regolamento, i Centri di istruzione sono sottoposti alle stesse regole previste per le Autoscuole.
- 9- Ogni variazione di assetto societario, di personale, di attrezzatura, di strumentazione o di ubicazione del Centro dovrà essere comunicato alla Provincia preventivamente, e comunque al massimo entro 10 giorni dalla variazione. [L3]

Art. 14 - ATTIVITÀ DEI CENTRI DI ISTRUZIONE

- 1- Le Autoscuole consorziate possono demandare al Centro solo l'effettuazione dei corsi relativi al tipo di attività svolta in virtù di autorizzazione o di Dichiarazione di inizio attività.
- 2- Oltre alle attività di istruzione alla guida, le Autoscuole consorziate possono demandare ai Centri anche l'effettuazione dei corsi teorici, ma le Autoscuole consorziate devono continuare ad esercitare singolarmente la loro attività, che potrà ridursi fino alla effettuazione dei soli corsi teorici o dei soli corsi pratici, per il conseguimento di determinate categorie di patenti.
- 3- Le Autoscuole consorziate devono essere dotate dei locali, degli insegnanti, degli istruttori, della strumentazione e dei veicoli necessari allo svolgimento delle attività singolarmente esercitate²⁰. [L2]
- 4- Ai Centri confluiscano solo gli allievi iscritti presso le Autoscuole aderenti al Centro stesso. Non è consentito iscrivere allievi direttamente al Centro. [L1]
- 5- Ogni Autoscuola annota su apposito registro i propri allievi che frequentano attività didattica presso il Centro consorziato. [L1]
- 6- Non è consentito il trasferimento di allievi tra Autoscuola e Centro fino alla presentazione del relativo esame qualora la corrispondente attività didattica sia stata già avviata; [L1]

²⁰ Art.123 del C.d.S.

TITOLO V - LOCALI, STRUMENTAZIONE ED ATTREZZATURE

Art. 15 - LOCALI

- 1- Ai fini della verifica di idoneità delle Autoscuole, i locali dove si svolge l'attività devono comprendere²¹:
 - un'aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1.50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
 - un ufficio di segreteria di almeno mq 10 di superficie antistante l'aula, oppure laterale alla stessa, con ingresso autonomo;
 - servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed areati.
- 2- L'altezza minima di tali locali è quella prevista per lo svolgimento di tali attività dal Regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'Autoscuola.
- 3- I criteri dettati nei commi precedenti non si applicano alle Autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 317/95; tali criteri si applicano invece alle Autoscuole che trasferiscono volontariamente la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto o di chiusura della strada al traffico²², od oggetto di trasferimento aziendale.
- 4- Qualora i locali dove viene esercitata l'attività di Autoscuole siano adibiti anche ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto²³ e ammessa la condivisione dell'ingresso e degli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico e al ricevimento degli incarichi; nel caso di unico ambiente per archivio e uffici di segreteria, la superficie complessiva dovrà essere di non meno di 30mq, e nel caso di ambienti separati la segreteria dovrà avere almeno 20mq e l'archivio almeno 10mq;

Art. 16 - ARREDAMENTO DIDATTICO

- 1- Ai fini della verifica di idoneità delle Autoscuole, l'arredamento dell'aula di insegnamento deve essere costituito almeno dai seguenti elementi²⁴:
 - una cattedra o un tavolo per l'insegnante;
 - una lavagna dalle dimensioni minime di metri 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa;
 - posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo.

Art. 17 - MATERIALE PER LE LEZIONI TEORICHE

- 1- Ai fini della verifica di idoneità delle Autoscuole, il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito da:

²¹ Art.3 DM 17/05/95 n.317. I criteri dettati nel presente articolo non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 317/95; tali criteri si applicano invece alle autoscuole che trasferiscono volontariamente la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto o di chiusura al traffico della strada

²² Art.3 DM n.317/95;

²³ DM 09/11/1992 art.1 comma 4;

²⁴ Art.4 DM n.317/95;

- Per le Autoscuole consorziate che trasferiscono gli allievi al Centro di istruzione:
 - una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
 - un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;
 - tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
 - tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
 - tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
 - pannelli, ovvero tavole, relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
 - una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa di iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
 - un gruppo motore a scoppio e uno diesel, anche se in scala ridotta, pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata.
 - Per le Autoscuole non consorziate a Centri di istruzione, oltre alle dotazioni di cui al punto precedente, anche:
 - una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
 - una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
 - elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.
- 2- Se le Autoscuole dispongono di pannelli luminosi, sistemi audiovisivi, computers ed ausili informatici, può essere adeguatamente ridotta la dotazione di parte del materiale didattico²⁵ di cui al comma precedente.
- 3- Le Autoscuole possono, altresì, attrezzarsi per l'insegnamento con sistemi audiovisivi interattivi.

Art. 18 - VEICOLI PER LE ESERCITAZIONI E GLI ESAMI DI GUIDA

- 1- Il materiale didattico per le esercitazioni di guida e per l'effettuazione dei relativi esami è parzialmente diverso a seconda che l'Autoscuola sia del tipo "A" o "B".
- 2- Tutti i veicoli devono essere muniti delle scritte "SCUOLA GUIDA"²⁶ regolamentari e, ad eccezione dei motocicli, devono essere muniti di cambio di velocità manuale e di doppio comando, almeno per la frizione ed il freno. Tale installazione deve risultare dalla carta di circolazione.
- 3- Ai fini della verifica di idoneità sui veicoli, le Autoscuole di tipo "B" devono essere dotate di:
- motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cm³ che raggiunga una velocità di almeno 100 Km/h;

²⁵ art. 5 comma 2 D.M. 17 maggio 1995 n.317

²⁶ Art.334 D.P.R. 16/12/92 n.495

- veicolo a motore della categoria B a 4 ruote, che raggiunga la velocità di almeno 100 Km/h;
- 4- Ai fini della verifica di idoneità sui veicoli, le Autoscuole di tipo “A” oltre alle dotazioni previste per quelle di tipo “B” devono essere dotate di:
- veicolo a motore della categoria C con una massa massima autorizzata di almeno 10.000 Kg ed una lunghezza di almeno 7 metri, che raggiunga la velocità di 80 Km/h;
 - veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere inferiore a 9 metri e che raggiunga la velocità di almeno 80 Km/h;
 - autoarticolato con una massa massima autorizzata di almeno 18.000 Kg ed una lunghezza di almeno 12 metri che raggiunga la velocità di almeno 80 Km/h, o complesso costituito da un veicolo d’esame della categoria C e da un rimorchio avente una lunghezza di almeno 4 metri, la cui massa massima autorizzata è di almeno 18.000 Kg e la lunghezza di almeno 12 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 Km/h o un autobus di cui al punto precedente con un rimorchio di almeno 4 metri.

Art. 19 - IMMATRICOLAZIONE E POSSESSO DEI VEICOLI

- 1- Tutti i veicoli devono essere immatricolati a nome del responsabile dell’Autoscuola, dell’ente o della società o del Consorzio che ha costituito il Centro di istruzione al quale l’Autoscuola aderisce.
- I veicoli immatricolati a nome di un responsabile possono essere utilizzati in tutte le Autoscuole di cui lo stesso è responsabile.
 - I veicoli immatricolati a nome di un Centro di istruzione o Consorzio possono essere utilizzati nel Centro e in tutte le Autoscuole consorziate.
 - L’utilizzo di un veicolo in più sedi (Centro e/o Autoscuole) è consentito purché venga rispettata la dotazione minima prevista dalle norme vigenti. Per i motocicli ed i mezzi pesanti non è previsto un numero minimo.
- 2- E’ ammesso anche il ricorso, per l’utilizzo dei veicoli, allo strumento contrattuale del leasing;
- 3- Per le esercitazioni e per l’esame per il conseguimento di patenti delle categorie speciali e della categoria B-E è ammesso l’uso di veicoli di proprietà dell’allievo o di terzi che ne hanno autorizzato l’uso.

Art. 20 - VARIAZIONE DEL PARCO VEICOLARE

- 1- Per dismettere od inserire veicoli nel parco veicolare il rappresentante dell’Autoscuola o del Centro di istruzione deve richiedere apposito aggiornamento della carta di circolazione²⁷ al competente Ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri che provvederà a darne comunicazione alla Provincia.
- 2- Per procedere alla pronta variazione del parco veicolare, la comunicazione di aggiornamento della carta di circolazione, fatta dal competente Ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, può essere anticipata alla Provincia dal rappresentante dell’Autoscuola o dal responsabile del Centro di istruzione.
- 3- La domanda di variazione del parco veicolare deve inoltre essere corredata di copia degli estremi identificativi dei veicoli, e, nel caso di inserimento di mezzi, della polizza assicurativa

²⁷ Art.78 del C.d.S.



con la dicitura “uso Autoscuola” e della carta di circolazione aggiornata per uso “scuola guida”.

- 4- Tutti i veicoli devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia assicurativa e ai relativi massimali assicurativi, sia per le esercitazioni di guida che per l’effettuazione degli esami.
- 5- Salvo diversa comunicazione l’acquisizione di un veicolo pesante da parte di un Consorzio ne estende la disponibilità a tutti i soci.

TITOLO VI - RESPONSABILI DIDATTICI, INSEGNANTI E ISTRUTTORI

Art. 21 - RESPONSABILI DIDATTICI

- 1- In ogni Autoscuola deve essere individuata la figura del Responsabile didattico.
- 2- Per la sede unica o principale di Autoscuola la figura del Responsabile didattico deve essere individuata nel responsabile dell'esercizio dell'attività di Autoscuola. Nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di Autoscuola deve invece essere preposto un responsabile didattico, con vincolo di esclusività, in organico quale dipendente o collaboratore familiare, ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneità tecnica.
- 3- L'eventuale revoca del responsabile didattico dovrà essere tempestivamente comunicata alla Provincia unitamente al nominativo del sostituto.
- 4- Nel caso dei Centri d'Istruzione la figura del Responsabile didattico corrisponde a quella del responsabile del Centro.

Art. 22 - INSEGNANTI E ISTRUTTORI

- 1- L'Autoscuola o il Centro di istruzione deve avere, in relazione alla abilitazione posseduta, uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di guida riconosciuti idonei dal Ministero dei Trasporti oppure uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni²⁸. Le Autoscuole di tipo A, qualora non demandino ai Centri di istruzione le esercitazioni di guida relative alle categorie superiori, devono includere nel loro organico almeno un istruttore in possesso di patente di guida comprendente le categorie A e DE.
- 2- Qualora nel corso dell'anno²⁹ risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami allievi in numero superiore a 160 -ad esclusione di quelli eventualmente inviati al Centro di istruzione, dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di patente- dovrà essere previsto un secondo istruttore di guida.
- 3- Se un'Autoscuola rimane sprovvista di insegnanti o istruttori e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, il responsabile può essere autorizzato dalla Provincia ad utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra Autoscuola o Centro di istruzione già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi.
- 4- L'Autoscuola può utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché lavoratori autonomi, anch'essi regolarmente abilitati. Al personale insegnante di più Autoscuole, appartenenti allo stesso titolare o ad una società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.

Art. 23 - AUTORIZZAZIONE DI INSEGNANTI O ISTRUTTORI

- 1- Gli insegnanti e istruttori, per poter esercitare l'attività presso le Autoscuole o i Centri di istruzione, oltre a dover essere riconosciuti idonei dal Ministero dei Trasporti, il quale rilascia apposito attestato di qualifica professionale, devono essere autorizzati dalla Provincia.
- 2- I responsabili delle Autoscuole o dei centri d'istruzione devono richiedere di inserire nel

²⁸ Se abilitati, possono svolgere l'attività anche i legali rappresentanti.

²⁹ Considerato dal primo gennaio al 31 dicembre.



proprio organico gli insegnanti di teoria e gli istruttori di guida che intendono utilizzare, inviando alla Provincia, unitamente alla domanda, redatta secondo il modello, la seguente documentazione:

- per tutti:
 - 2 fototessere, firmate nel retro dall'istruttore o/e insegnante;
 - dichiarazione, in originale, dell'istruttore o/e insegnante di indipendenza da enti pubblici o privati;
 - certificato di idoneità tecnica, in originale e copia, rilasciato dal Ministero dei Trasporti ed inoltre:
 - per gli insegnanti di teoria: copia della patente di guida, almeno della categoria B normale o B speciale;
 - per gli istruttori di guida: copia della patente di guida della categoria A e DE ovvero A e D;
 - la patente in originale dovrà essere presentata alla Provincia preliminarmente al rilascio della autorizzazione;

3- La Provincia, esaminata la documentazione e accertato il possesso dei requisiti richiesti, rilascerà l'autorizzazione all'attività presso l'Autoscuola³⁰.

Art. 24 - RINUNCIA ALL'ESERCIZIO DI INSEGNANTI O ISTRUTTORI

- 1- Della cessazione della attività di insegnanti e istruttori, l'Autoscuola deve darne preventiva comunicazione alla Provincia; [L3]
- 2- All'atto della comunicazione di cessazione dell'attività di insegnanti ed istruttori deve essere resa la tessera di identificazione del personale cessante.

Art. 25 - TESSERA DI IDENTIFICAZIONE

- 1- Ai fini dell'accertamento, da parte degli allievi, dell'autorizzazione provinciale ad esercitare l'attività ad insegnanti e istruttori la Provincia rilascia una tessera personale, dotata di fotografia, con l'indicazione delle mansioni esercitabili.
- 2- In caso di variazione o cessazione la tessera dell'interessato deve essere restituita, a cura e sotto la responsabilità del responsabile dell'Autoscuola, alla Provincia. Contestualmente alla restituzione definitiva della tessera la Provincia, qualora in possesso dell'originale, restituirà all'Autoscuola il/i certificato/i di idoneità tecnica di istruttore o insegnante. [L1]

³⁰ Si rimanda a quanto previsto in tema di sanzioni al comma 4 e 5 dell'art.49 del presente Regolamento.



TITOLO VII - ATTIVITÀ, LEZIONI, TARIFFE E TENUTA DEI DOCUMENTI

Art. 26 - CORSI DI INSEGNAMENTO

- 1- Le Autoscuole e i Centri di istruzione autorizzati possono svolgere:
 - corsi normali: per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di guida di categoria A, B, C, D, E, A speciale, B speciale, C speciale, D speciale;
 - corsi speciali:
 - per la preparazione di candidati al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP);
 - per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per le patenti C e D;
 - per i candidati già in possesso di una patente di guida di categoria superiore, al conseguimento della patente di categoria A;
 - per i candidati già in possesso di una patente di guida di categoria inferiore, al conseguimento della patente di categoria superiore;
 - per i candidati che non abbiano conseguito l'idoneità in una prova d'esame o che siano stati respinti alla seconda prova definitiva o all'esame di revisione della patente.
- 2- I corsi di cui al presente articolo sono effettuati esclusivamente dalle Autoscuole autorizzate o che abbiano presentato la DIA da cui risulti l'esercizio di attività di tipo A, e dai Centri di istruzione autorizzati³¹.
- 3- Ogni Autoscuola può svolgere i corsi di insegnamento teorico esclusivamente nell'unica sede operativa precedentemente autorizzata o dichiarata all'atto della DIA. [L3]

Art. 27 - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELLE AUTOSCUOLE

- 1- Le Autoscuole e i Centri di istruzione documentano la propria attività con la compilazione dei documenti amministrativi, previsti dalla normativa³² [L2], che vengono, preliminarmente all'uso, vidimati dalla Provincia o da altri organismi abilitati.
 - Documenti di competenza esclusiva delle Autoscuole sono:
 - Registro di iscrizione, nei quali deve essere trascritto anche l'elenco degli allievi trasferiti ai Centri di istruzione;
 - Libro giornale per il rilascio di ricevute³³;
 - Documenti di competenza comune ad Autoscuole e Centri di istruzione sono:
 - Registro delle lezioni teoriche;
 - Scheda per l'ammissione all'esame di teoria;
 - Scheda per l'ammissione all'esame di guida.
 - Documenti di competenza esclusiva dei Centri di istruzione sono:
 - Registro degli allievi trasferiti dalle Autoscuole al Centro di istruzione;

³¹ Art. 23 Codice della Strada, l'autorizzazione si intende ai sensi dell'art.123 del C.d.S

³² art.13 D.M. 17705/1995 n.317

³³ così come previsto dalla legge n.264/1991

**Art. 28 - CONTENUTO DEI REGISTRI, LIBRI E SCHEDE. VIDIMAZIONE**

- 1- Gli elementi fondamentali da riportare nei documenti amministrativi, che devono essere conservati presso le sedi operative delle Autoscuole o Centri di istruzione, sono stati già previsti dalle normative:
 - Registro di iscrizione: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito;
 - Registro delle lezioni teoriche: numero ore complessive delle lezioni, generalità di ogni allievo che frequenta i corsi, numero del registro di iscrizione di riferimento;
 - Scheda per l'ammissione all'esame di teoria: generalità di ogni singolo allievo, giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità alla prova d'esame,
 - Scheda per l'ammissione all'esame di guida: generalità di ogni singolo allievo, giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità alla prova di esame;
- 2- Per esigenze pratiche, dovute anche alla difficoltà di reperibilità dei registri prestampati, saranno ammessi registri di contenuto integrato, che quindi integrano ulteriori informazioni rispetto a quanto previsto in normativa, o registri a stampa automatica e modulo continuo.
- 3- Le Autoscuole e i Centri di istruzione non possono utilizzare contemporaneamente due registri vidimati per lo stesso utilizzo, pertanto all'atto del ritiro dalla Provincia del nuovo registro vidimato essi devono presentare il precedente utilizzato, sbarrato per annullamento nelle parti non ancora compilate.

TITOLO VIII - MODIFICHE SOCIETARIE, TRASFERIMENTO, CESSAZIONI, GENERALITÀ

Art. 29 - TRASFERIMENTO DI COMPLESSO AZIENDALE INTER VIVOS O MORTIS CAUSA

- 1- In caso di modifica societaria l'avente diritto è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Provincia unitamente alla presentazione di idonea documentazione attestante la variazione dell'assetto societario rispetto a quello dichiarato all'atto della autorizzazione o della presentazione della DIA.
- 2- In caso di modifiche societarie che comportino variazioni del legale rappresentante l'avente causa dovrà presentare nuova DIA. Qualora invece la trasformazione societaria o aziendale non dovesse comportare variazioni in ordine al legale rappresentante dovrà esclusivamente dimostrarsi il mantenimento dei requisiti prescritti per svolgere attività di Autoscuola.
- 3- Nel caso in cui il responsabile dell'esercizio dell'attività di Autoscuola venga a mancare, l'avente diritto è tenuto a presentare tempestivamente alla Provincia apposita DIA.

Art. 30 - MODIFICHE E TRASFORMAZIONI SOCIETARIE

- 1- Devono essere comunicati tempestivamente alla Provincia e documentati con la trasmissione, in copia autentica, del verbale sociale o della scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari, l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci o qualunque altra trasformazione della forma societaria [L3].

Art. 31 - IMPEDIMENTO DEL RESPONSABILE

- 1- Nel caso di impedimento del responsabile dell'Autoscuola è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività dell'Autoscuola, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non più di sei mesi³⁴, a condizione che ne sia data tempestiva comunicazione alla Provincia.

Art. 32 - CESSAZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA

- 1- L'esercizio dell'attività di Autoscuola cessa:
 - per morte del titolare dell'attività stessa,
 - per espressa rinuncia;
 - per scioglimento o messa in liquidazione della società;
 - per il venir meno dei requisiti personali, logistici, economico-finanziari, tecnici e strumentali richiesti per l'esercizio dell'attività.
- 2- In caso di cessazione dell'esercizio il responsabile dovrà restituire alla Provincia:
 - l'attestato di autorizzazione o di presentazione della DIA;
 - le tessere del personale insegnante ed istruttore;
 - tutti i registri, ai fini della loro chiusura, che poi successivamente verranno restituiti allo stesso da parte della Provincia.

³⁴ Art. 335 comma 4 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada



Art. 33 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE OPERATIVA O VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELL'AUTOSCUOLA

- 1- Il trasferimento di sede operativa³⁵, la variazione della denominazione dell'Autoscuola devono essere tempestivamente comunicati alla Provincia.
- 2- La comunicazione dovrà specificare la nuova localizzazione della sede operativa e dovrà essere munita della documentazione necessaria a dimostrare l'idoneità dei nuovi locali a svolgere attività di Autoscuola.

³⁵ Intendendo i locali dove si svolgono le attività di segreteria e di insegnamento.

TITOLO IX - DIRITTI E DOVERI DEGLI ALLIEVI E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 34 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 1- Il servizio prestato dalle Autoscuole, seppure riconducibile all'esercizio di attività economica avente carattere imprenditoriale e caratterizzata da un'offerta indifferenziata al pubblico, per il fatto che è sottoposto a vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Provincia si identifica come di utilità pubblica.
- 2- Oltre al possesso dei requisiti qualitativi necessari per l'esercizio, l'attività delle Autoscuole deve conformarsi ad alcuni dei principi guida che caratterizzano l'erogazione dei servizi di utilità pubblica³⁶: Eguaglianza, Imparzialità, Continuità, Diritto alla Scelta, Efficienza ed Efficacia.
- 3- In caso di segnalazioni da parte delle Autoscuole in merito ad irregolarità l'amministrazione provinciale è tenuta a verificarne la veridicità.

Art. 35 - PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA ED IMPARZIALITÀ

- 1- Il servizio prestato dalle Autoscuole deve essere ispirato al principio della eguaglianza del diritto degli allievi, intesa come divieto di qualunque forma di discriminazione.
- 2- Nessuna distinzione deve essere compiuta per motivi riguardanti sesso, ceto sociale, razza, lingua, religione ed opinioni politiche.
- 3- L'attività delle Autoscuole deve essere ispirata a criteri di obiettività ed imparzialità.

Art. 36 - PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

- 1- L'attività delle Autoscuole deve essere organizzata in modo continuo e regolare, così da venire incontro alle esigenze degli Allievi.

Art. 37 - PRINCIPIO DEL DIRITTO ALLA SCELTA

- 1- L'attività della Autoscuola deve essere strutturata in modo tale da consentire agli allievi il trasferimento, senza ostacoli, per la frequenza dei corsi in altre Autoscuole. L'Autoscuola può altresì sospendere l'allievo il cui comportamento costituisce pregiudizio per il buon funzionamento delle lezioni. In questo caso l'Autoscuola è tenuta a produrre immediata comunicazione alla Provincia.
- 2- Tutta la documentazione amministrativa presentata dagli Allievi per la frequenza presso le Autoscuole per i corsi (medica, foglio rosa, statini, etc...), compresa quella prodotta successivamente all'iscrizione, comunque depositata presso l'Autoscuola e necessaria ai fini della ammissione agli esami deve essere considerata di esclusiva proprietà degli Allievi e deve essere agli stessi resa su semplice richiesta.

Art. 38 - PRINCIPIO DI EFFICIENZA ED EFFICACIA

- 1- Le Autoscuole devono adeguarsi, nei confronti degli Allievi, per garantire l'efficienza delle attività e l'efficacia della formazione svolta.

³⁶ Con riferimento alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27/01/1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

**Art. 39 - CARTA DEI SERVIZI**

- 1- La Provincia inviterà le Autoscuole a dotarsi di una Carta dei Servizi delle Autoscuole univoca che traduca concretamente i principi guida contenuti nel presente Regolamento, in modalità operative.
- 2- La Carta dei Servizi costituisce per le Autoscuole il Codice di Autodisciplina e con essa si persegue il miglioramento della qualità e della trasparenza dei servizi offerti agli utenti.
- 3- Qualora una o più Autoscuole dovessero assumere l'iniziativa di redigere ed adottare la Carta dei Servizi delle Autoscuole la Provincia supporterà l'iniziativa con azioni di promozione e la stampa di una vetrofaneria da esporre in Autoscuola, che indichi che la stessa ha adottato la Carta dei Servizi delle Autoscuole.
- 4- Le Autoscuole impegnate nel miglioramento della qualità e della trasparenza dei servizi offerti agli utenti potranno essere supportate dalla Provincia con incontri seminariati rivolti ad affrontare tematiche integrative all'insegnamento e all'istruzione.

Art. 40 - DURATA E MODALITÀ DEI CORSI.

- 1- Per i diversi corsi la durata della singola lezione di teoria non può essere inferiore ad un'ora, mentre per le esercitazioni pratiche la durata della singola lezione di guida non può essere inferiore a trenta minuti.
- 2- Complessivamente i corsi normali devono prevedere almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria A e A speciale, B e B speciale C e C speciale, D e D speciale, E;
- 3- Complessivamente i corsi speciali devono prevedere:
 - almeno 5 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida di ogni categoria;
 - almeno 10 ore per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP).
- 4- La determinazione del numero e delle ore delle lezioni di guida sono lasciate al giudizio dell'istruttore e del responsabile dell'Autoscuola.

Art. 41 - DOCUMENTAZIONE PERSONALE E TRASFERIMENTI PER CAMBIO AUTOSCUOLA

- 1- Tutta la documentazione presentata dagli Allievi sia all'atto dell'iscrizione che successivamente, necessaria alla frequenza dei corsi e all'ammissione al sostenimento degli esami, depositata presso l'Autoscuola, deve essere formalmente considerata di esclusiva proprietà degli Allievi e prodotta nell'interesse degli stessi.
- 2- L'Autoscuola deve adottare le precauzioni più opportune per la conservazione dei documenti dell'Allievo tenuti e ne è responsabile in caso di smarrimento o deterioramento.
- 3- Tutti i documenti, su semplice richiesta scritta firmata dell'Allievo, presentata anche da terzi, dovranno essere allo stesso resi disponibili contestualmente alla presentazione della richiesta, o comunque entro il giorno lavorativo successivo alla data di presentazione. [L2]
- 4- Qualora alcuni dei documenti non siano disponibili presso l'Autoscuola, perché depositati presso l'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri contestualmente all'iscrizione ad esame, dovranno essere resi disponibili entro il giorno lavorativo successivo alla data fissata per l'esame. [L2]



- 5- Il ritiro della documentazione da parte di terzi dovrà essere espressamente autorizzato con delega firmata dall'Allievo, avente allegata copia fotostatica di un documento di identità dello stesso.
- 6- Il riscontro alla restituzione dei documenti, controfirmato per ricevuta, dovrà contenere l'elenco dettagliato dei documenti resi, la data di restituzione e, qualora siano prelevati da terzi, l'identità del delegato. [L2]
- 7- Non potrà essere fatta valere alcuna causa ostativa alla restituzione dei documenti, comprese motivazioni legate alla mancata regolarizzazione di pagamenti.

Art. 42 - ESPOSIZIONE DELL'ATTESTATO DI DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ, PUBBLICITÀ, TARIFFE E PROCEDURE DI RECLAMO

- 1- Presso le Autoscuole e i Centri d'Istruzione dovrà essere reso disponibile per la consultazione al pubblico, dietro semplice richiesta, il vigente Regolamento provinciale per la vigilanza tecnica ed amministrativa sulle Autoscuole; [L2]
- 2- In ogni Autoscuola, permanentemente e in posizione ben visibile e leggibile dagli Allievi e da potenziali utenti, nell'ingresso o nel locale di segreteria, dovranno essere affissi: [L2]
 - l'originale dell'Autorizzazione amministrativa o la copia rilasciata dalla Provincia della Dichiarazione di inizio attività relativa all'esercizio di attività di Autoscuola;
 - il Tariffario dettagliato, con l'indicazione delle singole tariffe per le diverse prestazioni svolte dall'Autoscuola; gli orari di apertura dell'Autoscuola e di tenuta delle lezioni;
 - l'esposizione della Scheda delle dotazioni fornita dalla Provincia;
 - un avviso informativo sulla titolarità della Provincia del potere di vigilanza sulla attività dell'Autoscuola e notizie ed indicazioni procedurali sulla possibilità di sporgere reclami o contestazioni, alla Provincia, sulla attività svolta dall'Autoscuola;
 - la locandina sulla disponibilità per la consultazione presso l'Autoscuola del presente Regolamento;



TITOLO X - ISPEZIONI, VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Art. 43 - VIGILANZA E SANZIONI

- 1- Le Autoscuole e i Centri di istruzione sono soggetti a vigilanza da parte della Provincia³⁷. Il personale della Provincia, munito di apposita tessera di riconoscimento, è autorizzato ad effettuare sopralluoghi, ispezioni alle sedi, assumere informazioni, procedere a rilievi segnaletici descrittivi e fotografici, ed altri accertamenti atti a controllare:
 - il permanere dei requisiti prescritti per poter esercitare l'attività di Autoscuola;
 - la corretta tenuta di schede e i registri di cui all'art.13 del D.M. 317/95;
 - che gli allievi che frequentano l'Autoscuola siano regolarmente iscritti nei registri e nelle schede indicate all'art.13 del D.M. 317/95;
 - la regolarità dell'esercizio dell'attività e dei rapporti di lavoro;
 - l'esposizione dell'autorizzazione amministrativa o della copia rilasciata dalla Provincia della Dichiarazione di inizio attività;
 - l'esposizione delle tariffe per i diversi servizi prestati;
 - l'esposizione dell'avviso sulla titolarità della Provincia a ricevere reclami o contestazioni sull'Autoscuola;
 - la pubblicità e l'osservanza degli orari di durata delle lezioni;
 - l'utilizzo della tessera di autorizzazione personale per gli insegnanti e gli istruttori.
- 2- Sono inoltre soggette a controllo tecnico da parte della Provincia³⁸:
 - la capacità didattica del personale;
 - l'efficienza e la completezza delle attrezzature;
 - la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti;
 - l'idoneità dei locali;
 - la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova di esame nell'arco di sei mesi;
 - la percentuali degli allievi prenotati ma non presentati agli esami;
 - la regolare esecuzione dei corsi;

Art. 44 - VARIAZIONI E DICHIARAZIONI PERIODICHE

- 1- Il responsabile dell'esercizio dell'attività di Autoscuola deve comunicare alla Provincia qualsiasi variazione degli assetti societari, della struttura patrimoniale e capacità finanziaria, della consistenza dei locali, della disponibilità di personale e di veicoli. [L3]

Art. 45 - RECLAMI E IRREGOLARITA'

- 1- La Provincia oltre che a seguito all'attività di vigilanza, per la quale verrà redatto un apposito verbale in cui si evidenziano eventuali irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'Autoscuola o del Centro di istruzione, può acquisire notizie di eventuali irregolarità anche da reclami scritti.
- 2- Ai fini della vigilanza sono ritenuti validi anche eventuali verbali di accertamento redatti da

³⁷ Art.123 del C.d.S. - combinato disposto dell'art.336 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. e del D.Lgs 112/98, art.105 lett.a)

³⁸ ai sensi del D.Lgs.112/98 art105 comma 3 punto a) e art. 336 del DPR 16/12/1992 n.495

personale ispettivo di altri Enti, quali Istituti Previdenziali, Assistenziali, Ispettorato del lavoro, Vigili Urbani, Agenti di Polizia, Carabinieri, Ufficio Provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, etc.

Art. 46 - CONTESTAZIONI

- 1- Le irregolarità vengono contestate immediatamente al responsabile dell'Autoscuola o al responsabile del Centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale di ispezione da sottoscrivere per ricevuta oppure, successivamente, mediante invio, entro 15 giorni dalla data di accertamento, dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 2- La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata al trasgressore, e al responsabile dell'Autoscuola o del Centro di istruzione. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedano che vi siano inserite. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore, e se presente, alla persona obbligata in solido.
- 3- Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione che l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro 30 giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore.
- 4- Le notizie di irregolarità contenute nei reclami vengono contestate al responsabile dell'Autoscuola o del Centro di istruzione, mediante invio, entro 15 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 5- Contestualmente alla contestazione delle irregolarità il responsabile dell'Autoscuola o del Centro di istruzione viene invitato ad eliminarle entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 15 giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata.
- 6- Il responsabile dell'Autoscuola o il responsabile del Centro di istruzione deve far pervenire alla Provincia, nei termini prescritti, le proprie giustificazioni e la dichiarazione di ripristino delle condizioni presupposto della Dichiarazione di inizio attività.

Art. 47 - PROVVEDIMENTI

- 1- Qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal responsabile dell'Autoscuola e dal responsabile del Centro di istruzione nell'ambito dello svolgimento dell'attività non conforme a quanto disposto dalla normativa vigente in materia o dal presente Regolamento comporterà l'emanazione di provvedimenti sanzionatori;
- 2- A seconda della violazione o irregolarità riscontrata o non sanata nei termini prescritti potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:
 - Censura - richiamo scritto con cui l'Autoscuola viene invitata ad una puntuale applicazione della normativa vigente in materia nel caso di lievi irregolarità riscontrate nella gestione e nella conduzione dell'attività dell'Autoscuola; può essere collegata a sanzione amministrativa. In caso di inosservanza della censura, si provvede all'emanazione del provvedimento di diffida.
 - Diffida - invito formale al responsabile dell'Autoscuola o al responsabile del Centro di istruzione ad interrompere, con decorrenza immediata, l'attività riscontrata non conforme e ad eliminare le irregolarità, purchè siano sanabili, entro un termine non inferiore a 15 giorni. Nel caso di inottemperanza della diffida la Provincia, entro 30 giorni, adotta i provvedimenti sanzionatori, rispettivamente, di sospensione e di revoca.

- Sospensione dell'attività di Autoscuola - provvedimento con il quale la Provincia sospende temporaneamente, per un periodo che va da uno a tre mesi, l'esercizio dell'attività dell'Autoscuola. La sospensione è di norma applicata quando³⁹:
 - l'attività della Autoscuola non si svolga regolarmente;
 - il responsabile non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei;
 - il responsabile non ottemperi alle disposizioni dettate dalla Provincia o dall'Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri ai fini del regolare funzionamento dell'Autoscuola.
 - Revoca dell'esercizio dell'attività di Autoscuola - provvedimento a seguito del quale viene vietata la prosecuzione dell'attività dell'Autoscuola. L'esercizio dell'attività di Autoscuola è revocato quando:⁴⁰:
 - siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali e tecnici del titolare.
 - venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'Autoscuola;
 - siano adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
- 3- Della revoca dell'esercizio dell'attività di Autoscuola verrà data comunicazione al competente Ufficio ministeriale che valuterà se vi siano le condizioni per la revoca dell'idoneità tecnica del responsabile dell'esercizio dell'attività di Autoscuola. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del responsabile, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione;
- 4- Su specifica autorizzazione della Provincia nel periodo di sospensione potranno essere portati a compimento i corsi già avviati e la presentazione degli allievi agli esami.

Art. 48 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INOSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

- 1- Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni e dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25€ a 500€⁴¹.
- 2- Nel presente regolamento sono stati evidenziati, in ordine crescente e in corrispondenza di possibili violazioni, come [L1], [L2] ed [L3] tre livelli sanzionatori, a cui corrispondono determinate sanzioni, le quali verranno applicate avendo come riferimento le violazioni commesse nei cinque anni precedenti. Ove in detto periodo il medesimo soggetto non sia incorso in alcuna violazione della disposizione di legge o di regolamento, verrà applicata la misura minima della sanzione pecuniaria prevista per il livello sanzionatorio di riferimento. Qualora il medesimo soggetto sia incorso in una violazione si applicherà la misura intermedia, mentre qualora sia incorso in almeno due violazioni, verrà applicata la misura massima.
- [L1] da 10 al 30% della massima sanzione pecuniaria (50- 100 - 150€);
 - [L2] dal 30 al 60% della massima sanzione pecuniaria (150- 225 - 300€);
 - [L3] dal 60 al 100% della massima sanzione pecuniaria (300- 400 - 500€);

Art. 49 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INOSSERVANZA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE

- 1- Chiunque gestisce un'Autoscuola senza l'autorizzazione prevista dalla precedente normativa in

³⁹ Art.123 comma 8 del C. d. S.

⁴⁰ Art.123 comma 9 del C.d.S.

⁴¹ Art. 7 bis D.L.vo n.267 del18/08/2000 come introdotto dall'art. 16 della L. 16/01/2003 n.3



materia o senza aver presentato la Dichiarazione di inizio attività è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'art. 123 comma 11 del Codice della Strada, che va una somma di € 10.000 a € 15.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'Autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del Codice della strada.

- 2- L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal Codice della Strada e del presente Regolamento, costituisce esercizio abusivo dell'attività di Autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di Autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10.000 a € 15.000. A questi è inoltre è revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.
- 3- Chiunque insegna teoria nelle Autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle Autoscuole senza essere a ciò abilitato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista al comma 12 dell'art. 123 del Codice della strada⁴².
- 4- Alla stessa sanzione sarà sottoposto il responsabile dell'esercizio dell'attività di Autoscuola che non dia tempestiva comunicazione alla Provincia dell'inserimento di un insegnante o istruttore nella propria Autoscuola, sia che questi sia riconosciuto idoneo dal Ministero dei Trasporti, sia nel caso in cui lo stesso eserciti tale attività abusivamente.
- 5- Tutte le sanzioni previste nel presente Regolamento saranno applicate previa comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L.241/1990.

Art. 50 - UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1- Il Dirigente del Settore Trasporti della Provincia adotta i provvedimenti conseguenti alle ispezioni o verifiche d'ufficio ed applica le sanzioni pecuniarie indicando nell'atto sanzionatorio le modalità e i termini di versamento;
- 2- La quota degli importi delle sanzioni applicate dalla Provincia e da essa incamerate verranno utilizzate⁴³ per promuovere la sicurezza e l'educazione stradale nelle scuole e presso le Autoscuole, o mediante attività pubblicitarie.

⁴² Sanzione amministrativa che va da un minimo di € 148 ad un massimo di € 594.

⁴³ art. 208 del D.Lgs 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"



TITOLO XI - NORME FINALI

Art. 51 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

- 1- Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla data di invio mediante raccomandata A/R a tutte le Autoscuole della provincia;
- 2- Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme generali vigenti ed alle specifiche normative emanate dal Ministro dei trasporti